

n.prot.311
12/03/02

PROPOSTA DI LEGGE
DEL CONSIGLIERE REGIONALE:

GIOVANNI PALADINI

Avente ad oggetto:

“ Norme per favorire la realizzazione di asili nido presso i luoghi di lavoro ”

NORME PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO PRESSO I LUOGHI DI LAVORO

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge s'intende coadiuvare i genitori nei loro compiti educativi e realizzare le pari opportunità nell'accesso al lavoro favorendo il servizio socio - educativo svolto dagli asili nido per i quali si vuole promuovere ed incentivare la costruzione nonché la gestione nei luoghi di lavoro.

La Regione Con specifico riguardo alle esigenze delle forze dell'ordine stipula apposite convenzioni con i Ministeri interessati al fine di garantire ai figli dei dipendenti di questi ultimi l'utilizzo dei micro-nidi istituiti presso la Regione o altri Enti pubblici.

La Regione a tal fine conferisce ai Comuni finanziamenti regionali aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la costituzione di un Fondo specifico per gli asili-nido. I Comuni entro il 30 settembre di ogni anno trasmettono la richiesta di finanziamento. La Giunta Regionale con propria deliberazione determina i criteri di priorità da osservarsi all'atto di ammissione delle domande di contributo.

Il Consigliere Regionale
Giovanni Paladini

NORME PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO PRESSO I LUOGHI DI LAVORO

Art.1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di coadiuvare i genitori nei loro compiti educativi e di consentire la realizzazione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro, favorisce il servizio socio - educativo svolto dagli asili nido, ed in particolare promuove ed incentiva la costruzione o la gestione di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

Art.2 (Contributi per micro-nidi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, conferisce ai comuni finanziamenti regionali aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso la costituzione del Fondo per gli asili nido prevista dall'articolo 70 comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n.448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002".
2. Con specifico riguardo alle esigenze delle forze dell'ordine la Regione stipula apposite convenzioni con i Ministeri interessati al fine di garantire ai figli dei dipendenti di quest'ultimi di utilizzare i micro-nidi istituiti presso la Regione o altri Enti pubblici.

Art.3
(Domande di contributo)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i comuni, sulla base dei progetti loro pervenuti da parte di soggetti pubblici o privati che intendono realizzare micro - nidi per l'accoglienza dei figli dei propri dipendenti, trasmettono alla Regione la relativa richiesta di finanziamento.
2. La Regione eroga i contributi di cui al comma 1 contestualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo statale di cui all'articolo 2.
3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, determina i criteri di priorità da osservarsi all'atto di ammissione delle domande di contributo.

Art.4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante istituzione in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 2002 dei seguenti capitoli:

Capitolo.....
Capitolo.....
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio

